COMMISSIONE V

DIFESA

LXXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 7 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUERRIERI FILIPPO

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme per il trasferimento in ausiliaria degli ufficiali mutilati e invalidi di guerra. (*Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (2907-*B*) . . 711

PRESIDENTE 711, 712

PAGLIUCA, *Relatore* 711

Estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottufficiali che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno fra il 1° gennaio e il 25 agosto 1954 e siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio e per infermità dipendente da causa di servizio. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (3420) 712

PRESIDENTE 712, 713

BUFFONE, *Relatore* 712

Votazione segreta:

PRESIDENTE 713

Sull'ordine dei lavori:

CLOCCHIATTI 714

PRESIDENTE 714

La seduta comincia alle 9,50.

PRIORE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Norme per il trasferimento in ausiliaria degli ufficiali mutilati e invalidi di guerra. (2907-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il trasferimento in ausiliaria degli ufficiali mutilati e invalidi di guerra », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 25 settembre 1957, modificato dalla IV Commissione del Senato nella seduta del 21 novembre 1957.

Il relatore, onorevole Pagliuca, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate al provvedimento dall'altro ramo del Parlamento.

PAGLIUCA, *Relatore*. Il Senato ha modificato l'articolo 2 del disegno di legge nella parte che riguarda il termine per poter chiedere il collocamento in ausiliaria. Infatti, mentre con l'articolo 2 votato da questa Commissione si era stabilito che gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che erano stati collocati nella riserva o in congedo assoluto, direttamente dal servizio permanente o dall'ausiliaria per aver conseguito una pensione vitalizia o un assegno, potevano fare domanda di essere trasferiti o nuovamente collocati in ausiliaria, sempre che non fossero decorsi i periodi di tempo indicati nel primo comma dell'articolo 56 della legge n. 113; con l'emendamento introdotto dalla Commissione del Senato, viene stabilito che i periodi di tempo indicati nel primo comma dell'articolo 56 debbono essere computati dalla entrata in vi-

gore della legge 10 aprile 1954. In sostanza, si tratta di immettere nel ruolo un maggior numero di ufficiali, essendo previsto un termine più lungo per inoltrare domanda di collocamento in ausiliaria.

Sono del parere che la nostra Commissione possa senz'altro procedere all'approvazione del disegno di legge così come è stato emendato dal Senato, sia perché beneficierà del provvedimento un maggior numero di ufficiali, sia perché siamo in fine di legislatura e un eventuale rinvio al Senato potrebbe pregiudicare seriamente l'approvazione definitiva del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Il testo da noi approvato era il seguente.

ART. 2.

« Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, prima dell'entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, siano stati collocati nella riserva o in congedo assoluto direttamente dal servizio permanente o dall'ausiliaria per aver conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile di guerra di una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, possono far domanda di essere trasferiti o nuovamente collocati in ausiliaria, sempre che non siano decorsi i periodi di tempo indicati dal primo comma dell'articolo 56 della predetta legge, computati in ogni caso dalla cessazione dal servizio permanente.

I provvedimento è adottato se l'ufficiale sia riconosciuto in possesso dell'idoneità fisica ai servizi dell'ausiliaria, accertata dal collegio medico-legale, a decorrere dalla data dell'accertamento sanitario. L'ufficiale rimane in ausiliaria fino al compimento dei periodi di tempo richiamati al comma precedente, computati come indicato nello stesso comma ».

Il Senato lo ha così modificato.

ART. 2.

« Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, prima dell'entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, siano stati collocati nella riserva o in congedo assoluto direttamente dal servizio permanente o dall'ausiliaria per aver conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile di guerra di una delle otto categorie previste palla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, possono far domanda di essere trasferiti o nuovamente collocati in ausiliaria, sempre che, alla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, non siano decorsi i periodi di tempo indicati dal primo comma dell'articolo 56 della predetta legge, computati in ogni caso dalla cessazione dal servizio permanente.

Il provvedimento è adottato se l'ufficiale sia riconosciuto in possesso dell'idoneità fisica ai servizi dell'ausiliaria, accertata dal collegio medico-legale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113. L'ufficiale rimane in ausiliaria fino al compimento dei periodi di tempo richiamati al comma precedente, computati come indicato nello stesso comma ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottufficiali che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno fra il 1° gennaio e il 25 agosto 1954 e siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio e per infermità dipendente da causa di servizio. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (3420).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottufficiali che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno fra il 1° gennaio e il 25 agosto 1954 e siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio e per infermità dipendente da causa di servizio ».

Il relatore, onorevole Buffone, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUFFONE, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame interessa un numero limitato di sottufficiali e serve o normalizzare una situazione che si era venuta a creare per effetto della entrata in vigore della legge, n. 599. Con questo provvedimento si vogliono includere nel beneficio di quella legge, anche i sottufficiali che, pur essendo in possesso degli altri requisiti indicati dalla legge, abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età nel periodo 1° gennaio-25 agosto 1954.

Il provvedimento si riferisce all'articolo 84 della legge sullo stato giuridico dei sottufficiali – numero 960 – che prevede: « Ai sottufficiali dell'Esercito, provenienti dalla carriera continuativa, ai sottufficiali della Marina provenienti dal personale di carriera e del ruolo riassunti, ai sottufficiali dell'Aeronautica già in carriera, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunto limite di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1° gennaio 1954, l'indennità speciale prevista dall'articolo 32 ».

Analogo trattamento è stato previsto per gli ufficiali dalla legge 9 agosto 1954, n. 659, la quale – come è noto – ha consentito di corrispondere le indennità previste dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, anche agli ufficiali che erano cessati dal servizio anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge n. 113 ed erano, alla data del 1° gennaio 1953, in possesso dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio. Pertanto prego gli onorevoli colleghi di voler dare voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e sino a 65 anni, anche ai sottufficiali che si sono trovati nelle condizioni richieste per l'applicazione dell'articolo 84 della suddetta legge fra il 1° gennaio 1954 e la data di entrata in vigore della legge stessa.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 12.470.000 derivante dalla presente legge sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1957-58, per lire 11.000.000 a carico degli stanziamenti del capitolo n. 138 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1957-58 e per lire 1.470.000 con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 18 del predetto stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Norme per il trasferimento in ausiliaria degli ufficiali mutilati e invalidi di guerra » (2907-*B*):

Presenti e votanti 45
Maggioranza 23
Voti favorevoli . . . 43
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottufficiali che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno fra il 1° gennaio e il 25 agosto 1954 e siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio e per infermità dipendente da causa di servizio » (3420):

Presenti e votanti 45
Maggioranza 23
Voti favorevoli . . . 43
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Guerrieri Filippo, Corona Giacomo, Tolloy, Priore, Beltrame, Angelini Ludovico, Baccelli, Baltaro, Bardini, Baresi, Barontini, Bettinotti, Biasutti, Boldrini, Bonomelli, Buffone, Cavallari Nerino, Cavalli, Clocchiatti, Codacci Pisanelli, Cuttitta, Dante, De Caro, Di Bella, Durand de la Penne, Foresi, Galli, Gorini, Greco, Guadalupi, Lenoci, Martino Edoardo, Melloni, Momoli, Napolitano Francesco, Negrari, Nenni Giuliana, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Romualdi, Saccenti, Scappini, Stucchi, Villa e Viola.

Sull'ordine dei lavori.

CLOCCHIATTI Signor Presidente, vorrei pregarla di interessarsi presso il Governo per sapere se ha presentato il disegno di legge per il riconoscimento giuridico del Corpo volontari della libertà. Dalle notizie di stampa e dalle dichiarazioni fatte, sembrava che un provvedimento legislativo stesse per essere presentato allo scopo di risolvere il problema. Se però ciò non fosse esatto, signor Presidente, la prego di farsi interprete presso la Presidenza della Camera perché venga messo in discussione al più presto la proposta di legge degli onorevoli Boldrini, Longo e Amadei che verte sulla stessa materia. Sarebbe bene che in questo scorcio di legislatura si addivenisse alla soluzione della questione, tanto più che fra non molto avrà luogo in Roma una solenne manifestazione della Resistenza.

PRESIDENTE. Assumerò informazioni in proposito.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI